



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Urbanistica
Area Tecnica - Urbanistica

DETERMINAZIONE N. 68 del 17/08/2023 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 17/08/2023 al n. 615



OGGETTO: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO. PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 08/04/2019, ha adottato la Variante Tecnica per l'Adeguamento e Aggiornamento del Piano Regolatore Generale;
- che, ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 (art. 6, comma 1°), per i Comuni vige l'obbligo di dotarsi di un piano di classificazione acustica con lo scopo di definire i valori limite degli indicatori del rumore ambientale su tutto il territorio comunale, con riferimento alle "classi" definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- che la Regione Abruzzo, con Legge 17 luglio 2007, n. 23, ha dettato disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico;
- che la L.R. 23/2007 ha stabilito, all'art. 2 comma 2 l'adempimento, per i Comuni, di suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee, entro dodici mesi dall'approvazione dei suddetti criteri;
- che la Giunta Regionale, con Delibera n. 770/P del 14.11.2011, ha approvato i criteri per la classificazione acustica comunale come previsto nella L.R. n. 23/2007 e precedentemente delineati con determina direttoriale regionale 17/11/2004 n. DF2/18, e ha dato obbligo a tutti i comuni di provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio con nota del 14/08/2012 n° 9810, adeguando successivamente i regolamenti locali di igiene e sanità, di polizia municipale ed edilizio al fine di prevedere apposite norme di tutela contro l'inquinamento acustico nel rispetto della normativa statale e regionale vigente;
- che il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica del Comune di Mosciano Sant'Angelo, con Determinazione RG 680 del 19.10.2020, n° 57, ha conferito l'incarico, ex Art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs n° 50/2016, per la redazione del piano comunale di classificazione acustica del territorio e per le attività ad essa connesse, allo studio associato AcousticAbruzzo – Euroservizi snc di Taranta Peligna (CH), Via Rocca n° 16, P.IVA 02187650698, in possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico-professionale;
- che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 12.11.2021, è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio comunale di Mosciano Sant'Angelo (BURAT Ordinario n° 49 del 29.12.2021);
- che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 del 19.07.2022, in esito alla procedura

di V.A.S. e al termine della Conferenza dei Servizi, è stato definitivamente approvato il Rapporto Ambientale e definitivamente approvata la Variante Tecnica per l'Adeguamento e Aggiornamento del Piano Regolatore Generale (BURAT Ordinario n° 35 del 31.08.2022);

Considerato che, nella casistica dei piani soggetti a V.A.S., rientrano tutti quelli che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, ovvero significative alterazioni qualitative, quantitative, dirette ed indirette, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanee, positive o negative sull'ambiente, in relazione ai fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici;

Dato atto che il Piano di zonizzazione acustica “... sia un vero e proprio Piano, avente efficacia precettiva e prevalente sulla strumentazione urbanistica comunale, in tutto e per tutto suscettibile in quegli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati (...) elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e (...) previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”, per i quali il D.lgs. 152/2006 impone la V.A.S.;

Visto e richiamato il Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, redatto dallo studio associato AcusticAbruzzo – Euroservizi snc di Taranta Peligna (CH), con il quale, dopo una serie di analisi, pur ravvisando (per la natura stessa del PCCA, mera classificazione del territorio tesa *in primis* a suddividere lo stesso in zone omogenee al fine di prevenirne il degrado acustico), le condizioni di NON assoggettabilità del PCCA di Mosciano S.A., alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (si esclude, infatti, che in esso si possano ravvisare profili sostanziali di tipo pianificatorio, in quanto non vengono introdotte nuove destinazioni urbanistiche né varianti al PRG recentemente approvato), si reputa utile la massima condivisione e approfondimento con tutte le ACA;

Dato atto:

- che l'avviso di adozione del PCCA è stato regolarmente pubblicato sul BURA n° 49 Ord. del 29.12.2021, all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” e che, all'esito della fase di pubblicazione, *non sono pervenute* osservazioni nei termini stabiliti (60 giorni dalla pubblicazione sul BURA);
- che gli elaborati del Piano sono stati trasmessi, in uno con la Deliberazione consiliare, ai seguenti Enti:
 - i. Regione Abruzzo DPC025@pec.regione.abruzzo.it
 - ii. Provincia di Teramo protocollo@pec.provincia.teramo.it
 - iii. Comune di Sant'Omero protocollo@pec.comune.santomero.te.it
 - iv. Comune di Bellante protocollo@pec.comune.bellante.te.it
 - v. Comune di Tortoreto comune@tortoretopec.it
 - vi. Comune di Giulianova protocollogenerale@comunedigiulianova.it
 - vii. Comune di Roseto degli Abruzzi protocollogenerale@pec.comune.roseto.it
 - viii. Comune di Notaresco protocollo@pec.comunedinotaresco.gov.it
 - ix. Comune di Castellalto castellato.segreteria@raccomandatacertificata.it

Visto e richiamato il parere ex art. 20 del Dlgs n° 267/00, espresso dalla Provincia di Teramo in forza della Determinazione Dirigenziale n° 2008/2021, pervenuto in data 17.12.2021 e acquisito al n° 26373 di protocollo dell'Ente (in atti);

Richiamato il Decreto sindacale n° 11 del 01.08.2023 di nomina del sottoscritto quale Responsabile Elevata Qualificazione dell'Area “Governo del Territorio”;



Considerato che nel “Rapporto preliminare”, inviato dall’AcusticAbruzzo – Euroservizi snc di Taranta Peligna (CH) a questa Autorità, sono state fornite le informazioni necessarie per verificare se il Piano stesso potesse comportare impatti significativi sull’ambiente, tali da rendere necessaria la procedura di VAS;

Dato atto che, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 119 del 20.10.2022:

- si è preso atto del Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, redatto dallo studio associato AcusticAbruzzo – Euroservizi snc di Taranta Peligna (CH);
- si è stabilito di trasmettere il deliberato, unitamente al Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS alle Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.);

Considerato:

➤ che, in esecuzione della predetta DGC n° 119/2022, in data 02.12.2022, questa Autorità, con nota prot. n. 26597 (inviata via PEC), ha trasmesso il “Rapporto Preliminare” e la relativa documentazione ai soggetti ed Enti con competenza diretta o indiretta in campo ambientale (di seguito elencati), individuati nel Rapporto, ai quali è stato richiesto il relativo parere:

- **Regione Abruzzo**

- DPC - Dipartimento Territorio - Ambiente

- DPC002 | Servizio Valutazioni Ambientali dpc002@pec.regione.abruzzo.it;
- DPC025 | Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio dpc025@pec.regione.abruzzo.it;
- DPC032 | Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio dpc032@pec.regione.abruzzo.it;
- DPC026 | Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche dpc026@pec.regione.abruzzo.it;

- DPD - Dipartimento Agricoltura

- DPC021 | Servizio Foreste e parchi dpc021@pec.regione.abruzzo.it;
- DPC024 | Servizio Territoriale per l'agricoltura Abruzzo est - Teramo dpc024@pec.regione.abruzzo.it;
- DPC026 | Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche dpc026@pec.regione.abruzzo.it;

- DPE - Dipartimento Infrastrutture - Trasporti

- DPE013 | Servizio Difesa del suolo dpe013@pec.regione.abruzzo.it;
- DPE014 | Servizio Genio Civile - Teramo dpe014@pec.regione.abruzzo.it;

- **ARTA Abruzzo**

- Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente - Direzione Centrale c/a Resp.le Gruppo di Lavoro V.A.S. sede.centrale@pec.artaabruzzo.it;

- **Provincia di Teramo**

- Settore 3.10 - Pianificazione territorio Urbanistica – RUP Piste ciclopedonali - Politiche Comunitarie protocollo@pec.provincia.teramo.it;
- settore 3.11 - Tutela e valorizzazione ambiente, Sub Ambito territoriale, Acqua e rifiuti protocollo@pec.provincia.teramo.it;

- **ASL Teramo**

- Direttore della ASL di Teramo siesp@pec.aslteramo.it;

➤ che, in riscontro alla suddetta richiesta, sono pervenuti al Comune i seguenti pareri (IN ATTI), da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati:

- DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali dpc002@pec.regione.abruzzo.it, nota n° 28522 del 30.12.2022;



- ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - Direzione Centrale sede.centrale@pec.artaabruzzo.it, nota n° 80 del 02.01.2023;
- DPE014 - Servizio Genio Civile - Teramo dpe014@pec.regione.abruzzo.it, nota n° 2021 del 26.01.2023;

Preso atto di quanto contenuto nel “*Rapporto Preliminare*”, e valutato che gli interventi previsti dal Piano risultano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale individuati nello stesso documento, e che le valutazioni eseguite documentano la *non sussistenza* di impatti significativi e dannosi sull'ambiente;

Considerato quanto sopra e preso atto che tutti gli Enti intervenuti concordano sulla *non assoggettabilità* a VAS del Piano in oggetto;

Ritenuto altresì, sulla base di quanto espresso dalle ACA che hanno trasmesso il relativo parere:

- **Di fare propria** l'osservazione formulata dall'ARTA Abruzzo, e di procedere quindi con l'attivazione dei monitoraggi e dell'analisi dei dati su base quinquennale circa l'effettiva coerenza delle previsioni di incremento demografico (alla base della recente pianificazione urbanistica, con particolare riferimento all'evoluzione del tessuto produttivo /commerciale), rispetto alle previsioni del PCA, procedendo eventualmente all'adozione delle opportune azioni correttive;
- **Di prendere atto** di quanto rappresentato dal Dipartimento Territorio-Ambiente/Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, circa la necessità di approfondire alcuni argomenti tra quelli richiesti dall'Allegato I alla parte II del Dlgs n° 152/2006, circa i “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12*”, ovvero “*Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 (...piani e i programmi di cui al comma 2¹ che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2...)* e 3-bis (*L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente*), *l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto* (comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021); di seguito, circa lo svolgimento di attività temporanee e di pubblico spettacolo, si dà atto e si osserva che il Comune di Mosciano Sant'Angelo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 del 30.11.2021, ha approvato il “*Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee*”, in attuazione dell'art. 6, lettera h) della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, dell'art. 7 della Legge Regionale n. 23 del 17.07.2007 e del D.P.C.M. 01/03/1991;

Viste ed esaminate, pertanto, tutte le considerazioni contenute nei pareri pervenuti;

¹ Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.



Stabilito che, nella fase di approvazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale, le considerazioni di cui sopra dovranno essere tenute in debito conto;

Ritenuto di aver espletato la procedura di Verifica di Assoggettabilità per il Piano in oggetto, in qualità di *Autorità Competente*, e di poter stabilire la NON ASSOGGETTABILITA' a VAS del Piano stesso;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;
- la legge 114 dell' 11/8/2014;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
- il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;



VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 31.01.2022, avente ad oggetto "Nomina del Responsabile dell'Area Tecnica II – Urbanistica";

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 09/12/2015, esecutiva, recante "Approvazione Patto di integrità";

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile di Area e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

1. del "Piano triennale di prevenzione della corruzione- Aggiornamento 2022/2024" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n°32 in data 29.04.2022";
2. del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano approvato con delibera di Giunta Comunale n.6/2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;

ACCERTATO che il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

Verificati altresì:

- a) la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
 - b) il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
 - c) l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
 - d) la conformità a leggi, statuto e regolamenti,
- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto:

- che è stata espletata la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS del “Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE)”;
 - che gli interventi previsti dal Piano, come risultante dal contenuto del “Rapporto Preliminare” (fase di Screening) risultano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale individuati nello stesso documento e che le valutazioni eseguite documentano la non sussistenza di impatti significativi e dannosi sull’ambiente;
3. di **escludere**, per l’effetto, **il Piano in questione dalla assoggettabilità a VAS** (art. 12, Dlgs n° 152/2006 e ss.mm. e ii.);
 4. Di fare propria l’osservazione formulata dall’ARTA Abruzzo, e di procedere quindi con l’attivazione dei monitoraggi e dell’analisi dei dati su base quinquennale circa l’effettiva coerenza delle previsioni di incremento demografico (alla base della recente pianificazione urbanistica, con particolare riferimento all’evoluzione del tessuto produttivo /commerciale), rispetto alle previsioni del PCA, procedendo eventualmente all’adozione delle opportune azioni correttive;
 5. Di prendere atto di quanto rappresentato dal Dipartimento Territorio-Ambiente/Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, circa la necessità di approfondire alcuni argomenti tra quelli richiesti dall’Allegato I alla parte II del Dlgs n° 152/2006, circa i “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12*”, ovvero “*Nel caso di piani e programmi di cui all’articolo 6, commi 3 (...piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2...) e 3-bis (L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente), l’autorità procedente trasmette all’autorità competente, su supporto informatico un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto (comma così modificato dall’art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021);* di seguito, circa lo svolgimento di attività temporanee e di pubblico spettacolo, si dà atto e si osserva che il Comune di Mosciano Sant’Angelo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 del 30.11.2021, ha approvato il “*Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee*”, in attuazione dell’art. 6, lettera h) della Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995, dell’art. 7 della Legge Regionale n. 23 del 17.07.2007 e del D.P.C.M. 01/03/1991;
 6. di stabilire che nella fase di approvazione del Piano si dovrà tener conto di tutte le considerazioni contenute nei pareri pervenuti;
 7. di inviare la presente determinazione alle A.C.A. interessate dal procedimento in esame;
 8. di pubblicare la presente Determinazione, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, per quindici giorni consecutivi, all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE), nella apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”.

Mosciano S.A., li 17/08/2023



Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Lodovico Emilio Serranò

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, li 18/08/2023

L'istruttore Amministrativo

F.to **Valeria Amatucci**

E' Copia Conforme all'Originale da servire ad uso amministrativo.

Mosciano Sant'Angelo, li 18/08/2023



L'istruttore Amministrativo

Valeria Amatucci
Valeria Amatucci